Supplemento ordinario n. 2 (Concorsi) alla "Gazzetta Ufficiale" n. 248 del 21 ottobre 1985

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 21 ottobre 1985 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 21

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ORDINANZA MINISTERIALE 20 marzo 1985.

Indizione e svolgimento dei concorsi ordinari, per esami e titoli, a posti di insegnante di arte applicata negli istituti d'arte statali con lingua di insegnamento diversa da quella italiana.

AVVERTENZE

Al fine dell'utilizzo delle procedure d'automazione che saranno rese disponibili dal sistema informativo del Ministero presso i S.T.D. dei provveditorati agli studi ubicati nella stessa città sede della sovrintendenza scolastica, gli uffici scolastici provinciali dovranno attenersi alle istruzioni che saranno appositamente in tempo utile impartite dall'ufficio per l'informatica.

I S.T.D. dei citati provveditorati agli studi cureranno, d'intesa con le sovrintendenze scolastiche, la trasmissione al sistema dei dati contenuti nelle « schede personali » dei candidati, nonché di ogni altro elemento richiesto per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

Per ragioni di ordine organizzativo le procedure d'automazione dovranno essere attuate indistintamente per tutti i concorsi da espletare.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ORDINANZA MINISTERIALE 20 marzo 1985.

Indizione e svolgimento dei concorsi ordinari, per esami e titoli, a posti di insegnante di arte applicata negli istituti di arte statali con lingua di insegnamento diversa da quella italiana.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 16 luglio 1984, n. 326;

Vista la legge 20 maggio 1982, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

Rilevata la necessità di impartire le disposizioni generali per l'organizzazione dei concorsi ordinari, per esami e titoli, a posti di insegnante di arte applicata negli istituti di arte statali con lingua di insegnamento diversa da quella italiana;

Ordina:

Art. 1.

Indizione dei concorsi ordinari, per esami e titoli, a posti di insegnante di arte applicata negli istituti di arte statale con lingua di insegnamento diversa da quella italiana.

Il sovrintendente scolastico per il Friuli-Venezia Giulia, l'intendente scolastico per le scuole di lingua tedesca e l'intendente scolastico per le scuole delle località ladine della provincia di Bolzano, per il territorio compreso nella circoscrizione del proprio ufficio, indiranno alla data del 20 aprile 1985 concorsi ordinari, per esami e titoli, a posti di insegnante di arte applicata negli istituti di arte statali, rispettivamente, in lingua slovena, in lingua tedesca e delle località ladine.

I concorsi sono indetti, con proprio decreto (schema di bando allegato *A*) da trasmettere alle competenti delegazioni della Corte dei conti per la registrazione, da ciascuno degli organi indicati nel precedente comma primo e si riferiscono ai posti di insegnante di arte applicata di cui alle classi di concorso previste nella tabella *D* del decreto ministeriale 3 settembre 1982 e successive integrazioni.

I concorsi sono indetti per l'accesso ai ruoli di insegnante di arte applicata negli istituti di arte statali in lingua slovena, in lingua tedesca e delle località ladine sui posti di insegnante di arte applicata previsti dal decreto ministeriale 20 luglio 1984 e successive variazioni nonché per la copertura dei posti di insegnante di arte applicata che, entro il termine di due anni di validità delle graduatorie, si renderanno eventualmente disponibili negli anni scolastici 1986-87 e 1987-88. Pertanto, l'art. 1 dello schema di bando (allegato *A*) va integrato con la precisa indicazione dei posti assegnati al concorso, distinti per classe di concorso, di cui al sopra citato decreto ministeriale 20 luglio 1984 e successive variazioni e l'indizione è riferita esclusivamente alle classi di concorso per le quali è accertata la disponibilità di almeno un posto.

Gli organi di cui al precedente primo comma provvederanno ad apportare al predetto schema di bando, ed al relativo modello di domanda di ammissione, le necessarie ulteriori integrazioni e le eventuali, opportune specificazioni.

Art. 2.

Svolgimento delle procedure concorsuali e nomine delle commissioni giudicatrici

Gli organi previsti dal precedente art. 1 curano le procedure per lo svolgimento degli esami e provvedono alla nomina delle commissioni esaminatrici secondo le disposizioni contenute nelle relative ordinanze ministeriali 2 settembre 1982 e 2 agosto 1984.

Art. 3.

Prove di esame

Le prove dei concorsi di cui all'art. 1 della presente ordinanza relativi alle discipline da impartire in lingua diversa da quella italiana sono sostenute nella predetta lingua di insegnamento.

Le prove scritte, per ciascuna classe di concorso, avranno luogo contemporaneamente a quelle stabilite per le altre regioni e gli argomenti saranno unici per tutte le sedi di esami.

Art. 4.

Norme finali e di rinvio

Per le scuole in lingua slovena e per quelle della provincia di Bolzano restano ferme le vigenti disposizioni speciali contenute in leggi statali e nello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione.

L'unito schema di bando di concorso, con ogni suo allegato costituisce parte integrante della presente ordinanza e per quanto non previsto si rinvia alle norme citate nelle premesse di detto schema, nonché alle disposizioni, ove compatibili, contenute nell'ordinanza ministeriale 29 dicembre 1984, concernente l'indizione e svolgimento dei concorsi ordinari, per esami e titoli, per l'accesso ai ruoli provinciali del personale docente della scuola media statale.

Roma, addì 20 marzo 1985

Il Ministro: FALCUCCI

ALLEGATO *A*

SCHEMA DI BANDO

per la indizione dei concorsi ordinari, per esami e titoli, a posti di insegnante di arte applicata negli istituti di arte statali con lingua di insegnamento diversa da quella italiana.

IL SOVRINTENDENTE SCOLASTICO
O
L'INTENDENTE SCOLASTICO

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 30 luglio 1973, n. 477;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 20 maggio 1982, n. 270;

Vista la legge 16 luglio 1984, n. 326;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 1982 e successive integrazioni, con il quale, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono state determinate le nuove classi di concorso a cattedre, a posti di insegnante tecnico-pratico, a posti di insegnante di arte applicata;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 1982, con il quale, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stati approvati i programmi per i concorsi a cattedre e a posti nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica e stabilite le relative prove di esame;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 1982, con il quale, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione sono stati approvati i criteri di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili e la relativa tabella;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1984, e successive variazioni, con il quale è stato determinato il numero dei posti di insegnante di arte applicata disponibili per le procedure concorsuali;

Vista l'ordinanza ministeriale 20 marzo 1985, con la quale sono state impartite le disposizioni generali per l'organizzazione dei concorsi ordinari, per esami e titoli, a posti di insegnante di arte applicata negli istituti d'arte statali con lingua di insegnamento diversa da quella italiana;

Decreta:

Art. 1.

Concorsi a posti di insegnante di arte applicata

Sono indetti, in prima applicazione della legge 20 maggio 1982, n. 270, i seguenti concorsi ordinari, per esami e titoli, a posti di insegnante di arte applicata negli istituti d'arte statali con lingua d'insegnamento . . . . (diversa da quella italiana), così ripartiti, per le seguenti classi di concorso di cui alla tabella *D*) annessa al decreto ministeriale 3 settembre 1982 e successive integrazioni (allegato 1):

Classe di concorso		
Numero	Denominazione	Numero delle cattedre
. . . .	. . . .	. . . .
. . . .	. . . .	. . . .
. . . .	. . . .	. . . .
. . . .	. . . .	. . . .
. . . .	. . . .	. . . .

I concorsi sono indetti per l'accesso ai ruoli di insegnante di arte applicata negli istituti di arte statali con lingua di insegnamento . . . . (diversa da quella italiana) sui posti di insegnante di arte applicata sopra indicati nonché per la copertura dei posti di insegnante di arte applicata che, entro il termine di due anni di validità delle graduatorie, si renderanno eventualmente disponibili negli anni scolastici 1986-87 e 1987-88.

I concorsi si svolgono in sede regionale/provinciale con procedure curate dal sovrintendente scolastico/intendente scolastico.

Art. 2.

Requisiti di ammissione

Possono partecipare ai concorsi, per esami e titoli, di cui al precedente art. 1 i candidati che, alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 40, salvo i casi di non applicazione o di elevazione del limite massimo di età previsti dalle norme vigenti. Ai sensi dell'art. 17 della legge 16 luglio 1984, n. 326, che richiama l'art. 2 della legge 3 giugno 1978, n. 288, il limite massimo di età, oltre il quale non si è ammessi ai concorsi previsti dal presente bando, è fissato in 50 anni anziché in 40 o 45 anni, anche in caso di cumulo di benefici, per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe al normale limite di età;

3) godimento dei diritti politici;

4) idoneità fisica all'esercizio dell'attività di insegnante di arte applicata, che l'Amministrazione ha facoltà di accertare, mediante visita sanitaria di controllo, nei confronti di coloro che si collocano in posizione utile per il conferimento dei posti;

5) possesso del titolo di studio, indicato nell'allegato 1, colonna 2. In aggiunta ai titoli contemplati nell'all. 1 sono validi anche quelli dichiarati equipollenti nei modi previsti dalle vigenti disposizioni, salvo i casi in cui l'equipollenza sia esclusa espressamente ai fini dell'ammissione ai concorsi predetti. Sono, altresì, validi i titoli di studio conseguiti all'estero da candidati che concorrono per l'accesso a posti di insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca della provincia di Bolzano nonché da candidati ai concorsi a posti di insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento slovena, dichiarati equipollenti dal Ministro della pubblica istruzione, rispettivamente, ai soli fini dell'insegnamento e ai soli fini dell'ammissione ai concorsi predetti, ai sensi degli articoli 69, comma quarto e 70, comma terzo, della legge 20 maggio 1982, n. 270.

Per le classi di concorso per le quali l'ammissione (allegato 1, colonna 2) è prevista sulla base dei titoli artistico-professionali e artistici, si tiene conto dei titoli professionali e artistici in luogo del titolo di studio. In tal caso, l'accertamento dei titoli, qualora non sia già avvenuto, è operato dalla medesima commissione giudicatrice del concorso, prima dell'inizio delle prove di esame.

Per le scuole in lingua slovena e per quelle della provincia di Bolzano restano ferme le vigenti disposizioni speciali contenute in leggi statali e nello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione.

Non possono partecipare ai concorsi:

a) coloro che sono esclusi dall'elettorato attivo politico;

b) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

c) coloro che sono temporaneamente interdetti, per il periodo di durata dell'interdizione;

d) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;

e) gli insegnanti non di ruolo che sono incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva dall'insegnamento o della esclusione temporanea, per tutta la sua durata.

Art. 3.

Domanda di ammissione e titoli

La domanda di ammissione, redatta, su carta legale, secondo il modello allegato (allegato 2), dovrà essere diretta al competente sovrintendente scolastico/intendente scolastico della circoscrizione territoriale nella quale l'aspirante ha scelto di concorrere.

La domanda, datata e sottoscritta dall'interessato con firma autenticata nei modi di legge (1), deve essere presentata in una sola regione per ciascuna classe di concorso; della domanda di ammissione fa parte integrante la «scheda personale» (allegato 3) che gli aspiranti devono compilare nella parte ad essi riservata; per la indicazione del codice meccanografico della classe di concorso sulla scheda personale, vedasi allegato 4. Coloro che, avendone i prescritti requisiti, intendono concorrere per più classi di concorso devono presentare distinte domande di ammissione corredate da altrettante schede personali.

In caso di difformità tra le dichiarazioni contenute nella domanda e quelle nella scheda si terrà conto di quelle contenute nella domanda; a tal fine il sovrintendente scolastico/intendente scolastico apporterà sulla scheda le opportune rettifiche o integrazioni.

I candidati residenti all'estero debbono inoltrare la domanda per il tramite del Ministero degli affari esteri - Direzione generale per le relazioni culturali.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità ed a pena di esclusione:

a) il cognome ed il nome; per le coniugate va indicato solo il cognome di nascita;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali carichi penali pendenti;

f) il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione, ai sensi del precedente art. 2, punto 5);

g) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni ed eventualmente le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, ivi compresi i provvedimenti di dispensa dal servizio per inettitudine didattica sopravvenuta in seguito ad infermità;

h) gli eventuali provvedimenti di interdizione scolastica ed il periodo di durata dell'interdizione stessa;

i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari, se uomini;

l) di non aver prodotto altra domanda per la medesima classe di concorso in altra regione.

A norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, le dichiarazioni di cui sopra sostituiscono, fino alla presentazione della documentazione di rito, le relative certificazioni.

Coloro che avendo superato l'età di 40 anni, chiedono l'ammissione al concorso in applicazione delle norme vigenti, debbono precisare, a pena di esclusione, ed allegare alla domanda di partecipazione, i titoli in base ai quali hanno diritto alla non applicazione o alla elevazione del limite massimo di età.

Il candidato ha l'onere di indicare il proprio esatto recapito; ogni variazione di recapito deve essere comunicata, mediante lettera raccomandata, direttamente al sovrintendente scolastico/intendente scolastico della circoscrizione nella quale il candidato ha chiesto di concorrere. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Non è ammessa:

1) la domanda che sia stata presentata oltre i termini stabiliti dal successivo art. 4;

2) la domanda priva della firma del candidato.

Ai candidati, la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile ai sensi dei precedenti numeri 1) e 2), sarà fatta immediata comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Alla domanda di ammissione devono essere uniti i titoli valutabili, eventuali documenti o certificazioni, nonché l'elenco dei documenti e dei titoli prodotti. I titoli contenenti correzioni o abrasioni non convalidate non saranno presi in considerazione. Non è ammesso il riferimento a titoli o documenti presentati, a qualsiasi fine, all'Amministrazione della pubblica istruzione o ad altra amministrazione.

I candidati che presentano domande di partecipazione a più concorsi nella stessa regione dovranno allegare i propri titoli ad una sola domanda, corredando le altre domande di copie in carta semplice dei titoli stessi e di un elenco indicante i titoli originali allegati alla domanda principale.

I candidati devono invece allegare i titoli sempre in originale in caso di domanda di partecipazione a concorsi prodotte per regioni diverse.

Art. 4.

Modalità e termini utili per la presentazione della domanda di ammissione, dei titoli valutabili, di certificazioni, dei documenti attestanti diritto a preferenza e a riserva.

La domanda di ammissione, i titoli valutabili ed ogni eventuale documentazione debbono essere presentati entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'avviso di affissione del bando all'albo della sovrintendenza scolastica/intendenza scolastica.

Domanda, titoli valutabili e documenti devono essere spediti per plico raccomandato con avviso di ricevimento, oppure recapitati a mano; in quest'ultimo caso, l'interessato ha diritto al rilascio della ricevuta comprovante l'avvenuta presentazione.

Le domande, i titoli valutabili e i documenti, spediti a mezzo plico raccomandato, si considerano prodotti in tempo utile se presentati all'ufficio postale entro il termine di scadenza sopra indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante (art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077).

Per le domande recapitate a mano la data di arrivo è attestata dal timbro a calendario dell'ufficio ricevente.

I titoli valutabili ed i documenti possono essere presentati anche separatamente dalla domanda di ammissione al concorso, purché entro il termine e con le modalità previste per la domanda stessa e con espressa indicazione della domanda e del concorso o dei concorsi cui si riferiscono.

In deroga a quanto previsto dal primo comma del presente articolo, i candidati residenti all'estero, fermo restando l'obbligo di presentare entro il predetto termine di trenta giorni la domanda di ammissione, possono presentare i documenti ed i titoli valutabili nell'ulteriore termine di giorni trenta; detti titoli, tuttavia, debbono essere stati conseguiti entro il termine utile per la presentazione della domanda di ammissione; la residenza in territorio di altro Stato dovrà essere comprovata mediante apposito documento allegato alla domanda di ammissione.

I titoli ed i documenti non presentati, o prodotti oltre i termini di scadenza, non saranno presi in alcuna considerazione, anche se indicati nella domanda o nell'elenco.

I documenti attestanti i titoli che, a norma delle vigenti disposizioni, danno diritto alla preferenza (allegato 5) nella graduatoria nel caso di parità di punti ovvero alla riserva

---

(1) La firma deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i candidati che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio. Per i candidati che si trovino all'estero la firma dovrà essere autenticata dalla competente autorità consolare. Per i candidati che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

di posti (allegato 6), qualora non siano stati allegati alla domanda di ammissione, dovranno essere prodotti entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di chiusura delle prove orali di tutti i candidati. Detti titoli sono presi in considerazione anche se acquisiti dai candidati successivamente alla presentazione della domanda di ammissione al concorso, ma entro il termine sopra citato. Ai fini di cui sopra, all'albo dell'ufficio scolastico che cura lo svolgimento del concorso dovrà essere affisso, almeno dieci giorni prima della conclusione di tutte le prove orali, apposito avviso che ha valore di notifica per tutti i candidati.

Il diritto alla riserva dei posti di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive integrazioni e modificazioni, e il diritto alle preferenze in caso di parità di punti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà documentato a cura degli interessati secondo le prescrizioni contenute nelle citate disposizioni; per quanto riguarda, in particolare, le categorie previste dall'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, da attestazioni di iscrizione negli elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro ai sensi dell'art. 19 della stessa legge.

Art. 5.

Esclusione dal concorso - Decadenza - Regolarizzazione

Tutti i candidati sono ammessi ai concorsi con riserva.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, fino all'approvazione delle graduatorie, con decreto motivato, la esclusione dai concorsi per difetto dei requisiti prescritti.

In particolare, sono esclusi dal concorso, pur avendo presentato domanda:

a) coloro che non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 o la cui domanda sia mancante di taluna delle dichiarazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *f)*, *i)* ed *l)* del precedente art. 3;

b) coloro che siano stati dispensati dal servizio per inettitudine didattica sopravvenuta in seguito ad infermità;

c) coloro che siano temporaneamente interdetti o inabilitati, durante il periodo di durata dell'interdizione o dell'inabilitazione;

d) i dipendenti dello Stato o degli enti pubblici collocati a riposo in aplicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;

e) coloro che siano stati condannati per uno dei delitti che, ai sensi dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, comportano la destituzione di diritto;

f) coloro che abbiano presentato più domande, per la stessa classe di concorso, in regioni diverse.

L'esclusione è disposta dal sovrintendente scolastico/intendente scolastico che cura lo svolgimento dei concorsi con decreto motivato che dovrà essere comunicato all'interessato con raccomandata con avviso di ricevimento e dovrà contenere l'indicazione della sua impugnabilità secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 o ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

L'esclusione è effettuata sulla base della dichiarazione fatta dal candidato nella domanda di ammissione ovvero sulla base della documentazione prodotta ovvero ancora sulla base di accertamenti svolti dalla autorità scolastica.

Qualora i motivi che determinano le esclusioni previste dal presente bando siano accertati dopo l'espletamento del concorso, il sovrintendente scolastico/intendente scolastico disporrà, con apposito decreto, l'annullamento delle prove con conseguente esclusione dalla graduatoria di merito.

Negli stessi modi sarà disposta la decadenza dei candidati di cui eventualmente risulti non veritiera una delle dichiarazioni di cui all'art. 3; del relativo provvedimento di decadenza sarà data integrale comunicazione all'interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Decadono, altresì, dal diritto alla preferenza o alla riserva coloro che non abbiano presentato i prescritti documenti nel termine fissato dall'art. 4, penultimo comma.

Non è disposta l'esclusione nei confronti dei candidati che nelle domande di partecipazione al concorso abbiano omesso una o più delle dichiarazioni prescritte a pena di esclusione, qualora dal contesto delle domande stesse o dalla documentazione prodotta possa desumersi sufficiente indicazione del possesso dei requisiti o degli elementi o circostanze che avrebbero dovuto essere dichiarati sotto la propria responsabilità dai candidati stessi nelle domande di partecipazione.

E' ammessa la regolarizzazione delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata in modo difforme da quello prescritto dalle norme vigenti in materia; in tal caso l'ufficio che cura lo svolgimento del concorso concede al candidato il termine perentorio di giorni dieci per provvedere alla regolarizzazione: in mancanza dell'adempimento richiesto, si procederà all'esclusione dell'aspirante dal concorso.

Non è motivo di esclusione la presentazione di una sola domanda per la partecipazione a più classi di concorso nella medesima regione; in tale ipotesi, il sovrintendente scolastico/intendente scolastico procederà a denunciare, ai sensi delle vigenti disposizioni (decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955) al competente ufficio del registro le infrazioni alle leggi sul bollo commesse dal candidato per le domande aggiuntive di partecipazione contenute nell'unica domanda prodotta, informandone l'interessato.

Nei modi sopra descritti si procederà anche nei casi in cui le ipotesi previste nei precedenti commi si verifichino in concomitanza.

Art. 6.

Norme sui documenti

Le domande di partecipazione e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo: la regolarizzazione degli atti non conformi alle prescrizioni sul bollo deve essere effettuata, a cura del sovrintendente scolastico/intendente scolastico, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, modificato ed integrato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955.

I documenti possono essere esibiti, oltre che in originale o in copia notarile, anche in copie ottenute con i procedimenti meccanici e fotografici di cui alla tabella *B* annessa al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962) autenticata ai sensi dell'art. 14, comma secondo, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Non si terrà conto delle copie non autenticate.

Sono soggetti alla legalizzazione - secondo le modalità indicate nell'art. 15 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 - le firme sugli atti e sui documenti di cui agli articoli 16 e 17 della legge medesima e precisamente:

a) le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio, da prodursi agli uffici pubblici fuori della provincia in cui ha sede la scuola, sono legalizzate dalla competente autorità scolastica provinciale;

b) le firme sugli atti e documenti formati all'estero, da autorità estere e da valere nello Stato, sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Agli atti e documenti sopra indicati redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato o da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera nello Stato, sono legalizzate dal Ministero degli affari esteri. Sono fatte salve le esenzioni dell'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.

E' sempre in facoltà dell'amministrazione accertare con mezzi propri la veridicità dei documenti esibiti dai concorrenti.

Art. 7.

Commissione giudicatrice del concorso

La commissione giudicatrice, costituita a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 maggio 1982, n. 270 e dell'art. 5 della legge 16 luglio 1984, n. 326 e secondo le istruzioni di cui alle relative ordinanze ministeriali 2 settembre 1982 e 2 agosto 1984, sarà nominata, a livello regionale/provinciale, per ciascuna classe di concorso, con successivo decreto del sovrintendente scolastico/intendente scolastico, anche nei casi di sostituzione.

Art. 8.

Prove dei concorsi - Valutazione dei titoli

I concorsi constano di una o più prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, scritto-pratiche, scritto-grafico-pratiche, grafico-pratiche o pratiche e di una prova orale e vertono sugli uniti programmi (allegato 7), preceduti da « Avvertenze generali », anche per quanto riguarda la durata delle singole prove.

I candidati si intendono ammessi alle prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, scritto-pratiche, scritto-grafico-pratiche e grafico-pratiche di esame in base alla presentazione delle domande.

Le prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, scritto-pratiche, scritto-grafico-pratiche e grafico-pratiche avranno luogo contemporaneamente in tutte le regioni secondo un apposito calendario che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del giorno 21 maggio 1985 (*). Non sarà data alcuna comunicazione personale ai singoli candidati.

Gli argomenti delle singole prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, scritto-pratiche, scritto-grafico-pratiche, grafico-pratiche sono inviati dal Ministero della pubblica istruzione e sono unici per tutte le sedi di esame.

Le prove per i concorsi a posti di insegnamento di una disciplina da impartire in lingua diversa da quella italiana sono sostenute nella predetta lingua di insegnamento.

Alla determinazione delle prove pratiche provvede direttamente ogni singola commissione giudicatrice.

Il primo giorno delle prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, scritto-pratiche, scritto-grafico-pratiche e grafico-pratiche ogni commissione giudicatrice provvederà al sorteggio della lettera che determinerà l'ordine della convocazione dei candidati per le prove orali e ad altro sorteggio della lettera che determinerà l'ordine della convocazione dei candidati per le prove pratiche, se previste. L'esito dei sorteggi sarà oggetto di affissione all'albo della sovrintendenza scolastica/intendenza scolastica.

Quando fra i concorrenti vi siano invalidi che si trovino nell'impossibilità di eseguire qualche prova con le modalità stabilite, è data facoltà alla commissione di adottare per essi, in relazione alla natura della minorazione, modalità diverse, sempre che la prova possa offrire sufficienti elementi di giudizio. I candidati che si trovino in tali condizioni devono espressamente dichiararlo nella domanda di ammissione; devono, inoltre, inviare al sovrintendente scolastico/intendente scolastico una istanza specifica dieci giorni prima dell'inizio delle prove e presentarsi nel giorno antecedente alle prove stesse all'ufficio scolastico che cura lo svolgimento del concorso.

Dieci giorni prima del giorno fissato per l'espletamento delle prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, scritto-pratiche, scritto-grafico-pratiche e grafico-pratiche le autorità scolastiche che curano lo svolgimento dei concorsi affiggeranno agli albi dei rispettivi uffici gli elenchi delle sedi di esami, con la loro esatta ubicazione e con la precisa indicazione della destinazione dei candidati, distribuiti, in ordine alfabetico, tra le varie sedi. Copie di detti elenchi saranno inviate ai provveditorati agli studi della regione per la immediata affissione ai rispettivi albi.

I candidati, muniti di uno dei documenti di identificazione, indicati al successivo art. 9, si presenteranno alle rispettive sedi di esame in tempo utile, tenendo conto che le operazioni di appello e di identificazione cominceranno alle ore otto, onde consentire di iniziare le prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, scritto-pratiche, scritto-grafico-pratiche e grafico-pratiche alle ore 9,30. Tale ora deve essere la stessa per tutte le sedi.

Perde il diritto a sostenere le prove il concorrente che ad esse non si presenti nel giorno, nell'ora e nel luogo stabiliti.

I candidati ammessi alle prove pratiche e i candidati ammessi alle prove orali saranno singolarmente convocati per il giorno e l'ora fissati dalla commissione giudicatrice, con lettera raccomandata, almeno venti giorni prima della prova orale o della prova pratica, se prevista. Nella lettera di convocazione per le prove pratiche è data anche comunicazione del voto riportato nelle prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, scritto-pratiche, scritto-grafico-pratiche e grafico-pratiche; nella lettera di convocazione per le prove orali è data comunicazione anche del voto riportato nelle prove pratiche, ove previste.

Perde il diritto alla prova pratica o a quella orale il candidato che non si trovi presente quando giunge il suo turno; nel caso che i candidati siano impediti da gravi motivi, da documentarsi debitamente e, se si tratti di infermità, mediante certificato medico, potrà essere esaminata la possibilità di autorizzare, solo una volta, il rinvio delle prove pratiche e di quelle orali, sempreché la commissione non abbia concluso, rispettivamente, tutte le prove pratiche o tutte quelle orali.

La domanda di rinvio va redatta su carta da bollo e indirizzata alla autorità scolastica che cura lo svolgimento delle procedure concorsuali. Coloro che si trovino comunque in servizio dovranno far comprovare il motivo della domanda dal capo della scuola o dell'ufficio. Adeguati accertamenti si riserva la amministrazione di effettuare nei confronti dei candidati che non prestino servizio. La domanda si intende proposta a rischio esclusivo del candidato ed è da considerare respinta in caso di mancata comunicazione di accoglimento.

Ogni giorno, al termine di ciascuna seduta dedicata alle prove pratiche ed a quelle orali, la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco, sottoscritto dal presidente della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo del locale dove si svolgono gli esami.

Nel caso che la durata delle prove pratiche, prevista dai programmi di esame ovvero fissata dalle commissioni esaminatrici, sia superiore alle cinque ore, ogni seduta dedicata alle prove pratiche sarà costituita da due giorni, nel primo dei quali la commissione procederà allo svolgimento delle prove pratiche e nel secondo alla loro valutazione: in tal caso, l'elenco dei candidati esaminati, compilato e sottoscritto secondo le modalità sopra descritte, è affisso all'albo del locale dove si svolgono gli esami al termine della seduta.

Per le classi di concorso i cui programmi prevedono, oltre le prove orali, lo svolgimento solo di prove pratiche, le singole commissioni giudicatrici, a livello regione/provinciale stabiliranno le date del loro svolgimento dopo aver provveduto ad effettuare, preliminarmente, sia il sorteggio della lettera che determinerà l'ordine della convocazione dei candidati per le prove pratiche sia il sorteggio della lettera che determinerà l'ordine di convocazione dei candidati per le prove orali; copia del verbale relativo alle operazioni dei sorteggi e del loro risultato sarà affisso all'albo della sovrintendenza scolastica/intendenza scolastica che cura lo svolgimento del concorso, per ogni opportuna forma di pubblicità.

Della sede, del giorno e dell'ora fissati per le operazioni di sorteggio è dato avviso all'albo della sovrintendenza scolastica/intendenza scolastica, al fine di consentire ai candidati che lo vogliano di presenziare alle operazioni stesse.

La commissione giudicatrice dei concorsi dispone di cento punti, di cui quaranta punti per le prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, scritto-pratiche, scritto-grafico-pratiche, grafico-pratiche e pratiche; quaranta punti per la prova orale e venti punti per i titoli. Superano le prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, scritto-grafiche, scritto-pratiche, scritto-graficopratiche, grafico-pratiche o pratiche i cittadini che abbiano riportato complessivamente una votazione non inferiore a punti ventotto su quaranta e non meno dei punt icorrispondenti ai sei decimi in ciascuna delle singole prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, scritto-pratiche, scritto-grafico-pratiche, grafico-pratiche o pratiche.

(*) Il calendario delle prove sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 marzo 1986.

A tal fine la commissione giudicatrice nella sua prima adunanza ripartisce il punteggio, in quarantasei, tra le singole prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, icritto-pratiche, scritto-grafico-pratiche, grafico-pratiche o pratiche previste.

La ripartizion eè subito resa nota mediante affissione all'albo del competente ufficio scolastico regionale/provinciale ed è riportata nel verbale della predetta adunanza e nella relazione finale.

Supereranno la prova orale i candidti che abbiano conseguito una votazione di almeno punti ventotto su quaranta.

Le commissioni giudicatrici procedono, soltanto per i candidati che hanno superato le prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, scritto-pratiche, scritto-grafico-pratiche, grafico-pratiche o pratiche e la prova orale, alla valutazione dei titoli in base ai punteggi stabiliti nella annessa tabella (allegato 8).

Art. 9.

Identificazione dei concorrenti

I concorrenti debbono presentarsi alle prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, scritto-pratiche, scritto-grafiche-pratiche, grafico-pratiche o pratiche e a quella orale muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, debitamente aggiornato:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta bollata) provvista della firma del concorrente, autenticata dal segretario comunale o da un notaio;

2) libretto ferroviario personale, se il concorrente è dipendente dello Stato;

3) passaporto;

4) carta d'identità;

5) tessera postale;

6) porto d'armi;

7) patente automobilistica;

8) libretto universitario.

Art. 10.

Graduatoria di merito - Riserva dei posti

La graduatoria di merito è compilata dalla commissione esaminatrice o dalle sottocommissioni in sede plenaria, a livello regionale/provinciale e per ciascuna classe di concorso, sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, scritto-pratiche, scritto grafico-pratiche, grafico-pratiche o pratiche, nella prova orale e nella valutazione dei titoli.

Nella graduatoria di merito devono essere indicati, per ciascun concorrente, il voto assegnato alle prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, scritto-pratiche, scritto-grafiche-pratiche, grafico-pratiche o pratiche, il voto assegnato alla prova orale, i punti attribuiti per i titoli ed il totale dei punti.

Devono, altresì, essere indicati gli eventuali titoli di preferenza e il diritto alla riserva dei posti, con l'indicazione, rispettivamente, dei codici meccanografici di cui agli allegati citati 5 e 6.

Nei casi di parità di punteggio complessivo si applicano i criteri di preferenza stabiliti dallart. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

La graduatoria conserva validità per due anni, dalla sua approvazione, ai fini della copertura dei posti che, entro tale termine, si renderanno eventualmente disponibili nella regione, negli anni scolastici 1986/87 e 1987/88.

Conseguono la nomina i candidati che si collocano in una posizione utile, in relazione al numero dei posti messi a concorso nonché dei posti che, entro i due anni, a decorrere dalla sua approvazione, di validità della graduatoria di merito, risultano eventualmente disponibili in ciascuna regione, negli anni scolastici 1986/87 e 1987/88.

Il 50 % dei posti è riservato alle seguenti categorie di candidati (articolo 38 della legge 20 maggio 1982, n. 270 e articoli 13 e 34 della legge 25 agosto 1982, n. 604):

1) insegnanti di arte applicata che abbiano svolto due anni di servizio di insegnamento d'arte applicata non di ruolo negli istituti d'arte statali nel sessennio antecedente al 10 settembre 1981. Gli anni di servizio sono computati sulla base di centottanta giorni di servizio effettivo in ciascun anno; è comunque computato come anno di servizio quello per il quale l'interessato abbia maturato, ai sensi delle vigenti disposizioni, il diritto alla retribuzione per il periodo estivo;

2) insegnanti di arte applicata che abbiano conseguito nei concorsi di accesso ai ruoli di insegnante di arte applicata nelle scuole secondarie statali una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a 7/10 e che nel sessennio antecedente al 10 settembre 1981 abbia svolto almeno centottanta giorni di servizio di insegnamento d'arte applicata anche non continuativi;

3) insegnanti d'arte applicata che abbiano svolto due anni di servizio di insegnamento di arte applicata non di ruolo ai sensi dell'art. 9 della legge 26 maggio 1975, n. 327, nel sessennio antecedente al 10 settembre 1981, ovvero insegnanti di arte applicata comunque assunti presso le istituzioni statali scolastiche e culturali italiane all'estero che abbiano svolto nel medesimo sessennio due anni di servizio non di ruolo (art. 13 della legge n. 604/82); ovvero, ancora, personale insegnante di arte applicata che presti servizio nei paesi in via di sviluppo ai sensi della legge 9 febbraio 1979, n. 38 (art. 34 della legge n. 604/82). Il personale di cui al presente punto 3) deve essere munito dei requisiti prescritti per l'accesso ai ruoli metropolitani di insegnante di arte applicata. Gli anni di servizio sono computati secondo quanto disposto nel precedente punto 1). Il servizio prestato dovrà essere attestato con certificazione rilasciata dalla autorità diplomatica - o consolare competente.

Ai fini della nomina, si osservano, altresì, le riserve dei posti previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive integrazioni e modificazioni, con le modalità e i limiti dalle medesime stabiliti (art. 15, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417).

Coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti della legge n. 482/1968, qualora abbiano conseguito un punteggio tale da conseguire la nomina, devono essere compresi nella quota di riserva dei posti prevista; analogamente sarà operato per le altre categorie di riservatari.

Nel caso che il numero dei posti da riservare alle particolari categorie di candidati risulti superiore, complessivamente, alla metà dei posti conferibili, esso sarà ridotto a tale metà e il numero parziale dei posti delle varie categorie di riservatari sarà ridotto proporzionalmente.

Art. 11.

Approvazione e pubblicazione delle graduatorie di merito
Certificazione dell'esito dei concorsi

Le graduatorie di merito sono depositate per dieci giorni nella sede dell'ufficio scolastico che ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali; del deposito è dato avviso mediante l'affissione all'albo. Chiunque vi abbia interesse ha facoltà di prendere visione entro il termine anzidetto e può, entro tale termine, presentare reclamo scritto esclusivamente per errori materiali od omissioni al sovrintendente scolastico intendente scolastico, il quale, esaminati i reclami, può rettificare, anche d'uffcio, le graduatorie, senza dare risposta agli interessati.

Quindi la medesima autorità scolastica, sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei concorrenti iscritti nelle graduatorie, dei requisiti per la partecipazione ai concorsi per l'accesso ai ruoli di insegnante di arte applicata negli istituti di arte statali, approva con propri decreti le graduatorie di merito.

I provvedimenti hanno carattere definitivo.

Ad avvenuta registrazione da parte delle competenti delegazioni regionali della Corte dei conti, le graduatorie di merito saranno pubblicate mediante affissione all'albo dell'ufficio scolastico che ha curato lo svolgimento del concorso e di tale affissione sarà dato contemporaneo avviso ai provveditori agli studi della regione. Dalla data di affissione decorre il termine per eventuali impugnative.

I titoli e i documenti prodotti dai candidati non saranno restituiti prima che siano decorsi i termini per l'impugnativa, a meno che i candidati stessi non rinuncino, con espressa dichiarazione in carta legale, ad ogni eccezione in ordine allo svolgimento dei concorsi.

Per quanto riguarda la richiesta dei certificati circa l'esito dei concorsi, i candidati dovranno inviare al sovrintendente scolastico/intendente scolastico che ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali apposita domanda in carta legale, allegando tante marche da bollo quante sono le copie dei certificati richiesti.

Il sovrintendente scolastico/intendente scolastico provvederà al rilascio delle predette certificazioni solo ad avvenuta registrazione delle graduatorie di merito da parte delle competenti delegazioni regionali della Corte dei conti.

Ai candidati collocati utilmente nelle graduatorie di merito saranno richiesti, a cura delle autorità scolastiche competenti, tutti i documenti attestanti il possesso dei requisiti di ammissione ai concorsi.

Art. 12.

Ricorsi

Avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della domanda di partecipazione al concorso o l'esclusione dal concorso stesso per mancanza dei requisiti prescritti è ammesso ricorso gerarchico al Ministero della pubblica istruzione, per il tramite dell'organo che ha decretato l'esclusione, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, ovvero ricorso giurisdizionale di prima istanza al tribunale amministrativo regionale ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Dal predetto organo il ricorso gerarchico deve essere trasmesso al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione IV, con la formulazione delle proprie deduzioni e corredata da tutti gli elementi utili per la decisione e con la prova dell'avvenuta notificazione ai controinteressati.

La medesima autorità scolastica, qualora il ricorrente non abbia provveduto alla notificazione, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, cura la comunicazione del ricorso, nelle forme di rito, per conto del Ministero, agli altri soggetti direttamente interessati ed individuabili sulla base dell'atto impugnato.

I concorrenti che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della domanda di partecipazione ovvero l'esclusione dal concorso, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente al concorso e vengono iscritti con riserva nella graduatoria di merito.

Avverso la graduatoria di merito, approvata, con decreto, dal sovrintendente scolastico/intendente scolastico è ammesso, per soli vizi di legittimità, ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Art. 13.

Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nelle norme citate in premessa.

Tutti gli allegati al presente bando ne costituiscono parte integrante.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti per la registrazione e pubblicato mediante affissione all'albo della sovrintendenza scolastica/intendenza scolastica. Di tale affissione è data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, a cura del Ministero della pubblica istruzione.

Luogo e data .

Il sovrintendente scolastico

o

L'intendente scolastico

. . . .

Per gli allegati allo schema di bando n. 1 (classi di concorso e titoli di ammissione), n. 7 (programmi e prove di esami) e n. 8 (tabella titoli valutabili), si fa rinvio come segue:

a) per l'allegato n. 1 il decreto ministeriale 3 settembre 1982 (nuove classi di concorso e titoli di ammissione) è stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 15 ottobre 1982;

b) per l'allegato n. 7, il decreto ministeriale 3 settembre 1982 (programmi e prove di esame) è stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 15 ottobre 1982;

c) per l'allegato n. 8 (tabella dei titoli valutabili nei concorsi), il decreto ministeriale 3 settembre 1982 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 21 settembre 1982.

ALLEGATO 2

Modello di domanda di ammissione
(in carta legale)

Al sovrintendente/intendente scolastico
di . . . .

. l . sottoscritt. . (1) . . . .
nat. . il . . . . a . . . .
(provincia . . . . . .) chiede di essere ammess. . al concorso ordinario, per esami e titoli, indetto con decreto del sovrintendente/intendente scolastico del (2) . . . . . . in data 20 aprile 1985, a . . . . . (3) posti di insegnante di arte applicata per la classe (4) . . . . nella regione (5) . . . . nonché per i posti eventualmente disponibili in codesta regione negli anni scolastici 1986-87 e 1987-88.

. l . sottoscritt. .; a tal fine, dichiara:

a) di essere cittadin. . italian. .;

b) di essere iscritt. . nelle liste elettorali del comune di . . . .;

(*ovvero eventualmente*)

di non essere iscritt. . nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .

(*ovvero eventualmente*)

di essere stat. . cancellat. . dalle liste elettorali a causa di . . . .;

c) di aver riportato le seguenti condanne penali (6) . . . .
e/o
di avere i seguenti carichi penali pendenti (6) . . . .

d) di essere in possesso di (7) . . . .
conseguito il (8) . . . . presso (9) . . . .,

e) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (10) . . . .;

f) di aver prestato i servizi appresso indicati alle dipendenze dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni (11) . . . .
. . . .;

g) di aver subito il provvedimento dell'interdizione scolastica (12) (*se temporanea*) per il periodo da . . . . a . . . .;

h) di non aver prodotto analoga domanda per la medesima classe di concorso in altra regione (5);

A) Solo per i candidati che concorrono ai fini dell'accesso ai ruoli beneficiando dell'elevazione o della non applicazione del limite massimo di età:

. l . sottoscritt. . ha diritto a partecipare al concorso, indipendentemente dai limiti di età in quanto . . . . ovvero beneficia dell'elevazione del limite di età in base ai seguenti titoli, che si allegano: . . . .
. . . .;

B) Solo per i candidati che concorrono per l'accesso ai ruoli e sono già in possesso di titoli che danno diritto a preferenza in caso di parità di punteggio ovvero a riserva di posti:

. l . sottoscritt. . dichiara di aver diritto alla riserva di posti e/o alla preferenza in caso di parità di punteggio, in base ai seguenti titoli (13) .

C) Solo per i candidati che abbiano la residenza all'estero:

. l . sottoscritt. ., avendo la residenza all'estero, si riserva di presentare i titoli valutabili entro il trentesimo giorno dal termine fissato per la presentazione della domanda di ammissione.

A tal fine allega il certificato attestante la residenza all'estero

Si allegano:

1) scheda personale;

2) . . . . (14);

3) . . . . (15);

4) . . (15);

5) . . (15);

6) elenco dei documenti e titoli allegati (16).

Data, .

Firma (17) . . .

Indirizzo o recapito (18)

. . .

---

(1) Cognome e nome; le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita.

(2) Indicare l'autorità scolastica che ha indeto il concorso.

(3) Indicare il numero dei posti, previsti nel bando, riferiti alla specifica classe di concorso ed alla regione nella quale si intende concorrere.

(4) Indicare la denominazione e il numero romano della classe di concorso, come da elencazione contenuta nell'art. 1 del bando.

(5) Indicare la regione nella quale si intende concorrere. Ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del bando la domanda può essere presentata in una sola regione per ciascuna classe di concorso, pena l'esclusione dal concorso prevista dall'articolo 5, comma terzo, lettera *f*).

(6) La dichiarazione in questione deve essere rilasciata soltanto dai candidati che, alla data di presentazione della domanda, abbiano subito condanne penali o siano sottoposti a procedimenti penali. In tal caso, indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso ed i procedimenti penali pendenti. Devono essere indicate anche le condanne per le quali sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(7) Titolo di studio corrispondente alla classe di concorso cui il candidato intende partecipare, riportato nell'allegato 1 colonna 2.

(8) Data del conseguimento.

(9) Istituto, indicandone la sede.

(10) Solo per i concorrenti di sesso maschile.

(11) Indicare anche gli eventuali servizi scolastici (di ruolo e non di ruolo) e le eventuali cause di risoluzione dei rapporti di impiego a meno che si tratti di normale cessazione del rapporto per termine di incarico o supplenza nella scuola.

(12) Vale soltanto per i candidati che abbiano subito il provvedimento della interdizione scolastica.

(13) Vedansi, rispettivamente, gli allegati 6 e 5 del bando.

(14) Eventuali altri documenti o certificazioni o titoli espressamente previsti dal bando in relazione a particolari posizioni personali.

(15) Titoli valutabili in base alla tabella di cui all'allegato 8 del bando.

(16) L'elenco va compilato in duplice copia.

(17) La firma deve essere autenticata nei modi di legge.

(18) L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni dell'indirizzo o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

ALLEGATO 3

Spazio riservato all'ufficio

CONCORSO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A POSTI DI INSEGNANTE DI ARTE APPLICATA

Indetto con decreto del 20 aprile 1985

SCHEDA PERSONALE

Sezione I (da compilare a cura del candidato)

CLASSE DI CONCORSO CUI PARTECIPA

Descrizione in chiaro

Codice meccanografico

DATI ANAGRAFICI

Cognome di nascita

Nome

Data di nascita

Giorno / Mese / Anno

Provincia di nascita (1)

Sigla

Sesso

Maschile M Femminile F

Sezione II (riservata all'ufficio)

CLASSE DI CONCORSO CUI PARTECIPA

Descrizione in chiaro

Codice meccanografico

DATI ANAGRAFICI

Cognome di nascita

Nome

Data di nascita

Giorno / Mese / Anno

Provincia di nascita (1)

Sigla

Sesso

Maschile M Femminile F

(1) Riportare la sigla automobilistica, per Roma (RM) e per i nati all'estero (EE).

ALLEGATO 4

CLASSI DI CONCORSO DI ARTI APPLICATE

Codice		Descrizione in chiaro
D010	I	Arte dell'animazione
D020	II	Arte delle applicazioni metalliche per l'arredamento
D030	III	Arte dell'arredamento
D040	IV	Arte della calcografia
D050	V	Arte del cesello e sbalzo
D060	VI	Arte delle costruzioni sceniche
D070	VII	Arte della decorazione ceramica
D080	VIII	Arte della decorazione e stampa dei tessuti
D090	IX	Arte della decorazione scenografica
D100	X	Arte della decorazione del vetro
D110	XI	Arte del disegno tecnico e duplicazione
D120	XII	Arte della ebanisteria
D130	XIII	Arte della forgiatura e tiratura dei metalli
D140	XIV	Arte della formatura e forgiatura per la ceramica
D150	XV	Arte della formatura e stucchi
D160	XVI	Arte dei forni e macchine per la ceramica
D170	XVII	Arte della fotografia
D180	XVIII	Arte della fotoincisione
D190	XIX	Arte della fusione
D200	XX	Arte del gioiello
D210	XXI	Arte della glittica
D220	XXII	Arte della grafica pubblicitaria
D230	XXIII	Arte della incisione del corallo
D240	XXIV	Arte dell'intaglio e intarsio
D250	XXV	Arte delle lacche e della doratura
D260	XXVI	Arte del marmo e della pietra
D270	XXVII	Arte della legatoria artistica e del restauro del libro
D280	XXVIII	Arte della composizione in linotipia e in tipografia
D290	XXIX	Arte della litografia
D300	XXX	Arte del merletto e del ricamo
D310	XXXI	Arte della microfusione
D320	XXXII	Arte della modellistica
D330	XXXIII	Arte del mosaico
D340	XXXIV	Arte del restauro della ceramica
D350	XXXV	Arte del restauro del mobile
D360	XXXVI	Arte del restauro dei metalli e dell'oreficeria
D370	XXXVII	Arte della ripresa cinematografica e montaggio
D380	XXXVIII	Arti dello sbalzo e della policromia metallica
D390	XXXIX	Arte della stampa calcografica
D400	XL	Arte della stampa litografica
D410	XLI	Arte della stampa tipografica
D420	XLII	Arte della stampa xilografica
D430	XLIII	Arte dello sviluppo e della stampa del cartone animato
D440	XLIV	Arte del taglio e confezione
D450	XLV	Arte delle tecniche murali di decorazione pittorica
D460	XLVI	Arte del tessuto, tappeto ed arazzo
D470	XLVII	Arte della vetrata
D480	XLVIII	Arte del vetro soffiato
D490	XLIX	Arte della xilografia
D500	L	Laboratorio tecnologico delle arti e della ceramica
D510	LI	Laboratorio tecnologico delle arti grafiche
D520	LII	Laboratorio tecnologico dell arte del vetro e del cristallo

ALLEGATO 5

PREFERENZE

Codice	Descrizione in chiaro
A	Insignito di medaglia al valor militare
B	Mutilato o invalido di guerra ex combattente
C	Mutilato o invalido per fatto di guerra
D	Profugo o rimpatriato
E	Mutilato o invalido per servizio
F	Mutilato o invalido del lavoro
G	Orfano di guerra
H	Orfano di caduto per fatto di guerra
I	Orfano di caduto per servizio
J	Orfano di caduto sul lavoro
K	Ferito in combattimento
L	Insignito di croce di guerra o altra attestazione di merito di guerra o capo famiglia numerosa
M	Figlio di mutilato o di invalido di guerra ex combattente
N	Figlio di mutilato o di invalido per fatto di guerra
P	Figlio di mutilato o di invalido per servizio
Q	Figlio di mutilato o di invalido del lavoro

Codice	Descrizione in chiaro
R	Madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto di guerra
S	Madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto per fatto di guerra
T	Madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto per servizio
U	Madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro
V	Ha prestato servizio militare come combattente
W	Ha prestato servizio per non meno di un anno alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione (*)
X	Coniugato con riguardo al numero dei figli
Y	Invalido o mutilato civile
1	Ha prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato

A parità di titoli, la preferenza è determinata: *a)* dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli; *b)* dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato; *c)* dall'età.

(*) Ivi compreso il docente il cui servizio è stato valutato per un intero anno scolastico.

ALLEGATO 6

RISERVE

Codice	Descrizione in chiaro
P	Vedova/o e figli di vittime del dovere o azioni terroristiche
A	Invalidi di guerra
B	Invalidi civili di guerra o profughi
C	Invalidi per servizio
D	Invalidi per lavoro
E	Orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro
F	Art. 38 L. 270/82 e artt. 13 e 34 L. 604/82
H	Invalidi civili
I	Sordomuti

(5531)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(6651213/3) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.